



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **DURC online dal 1°Luglio 2015**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente comunicato che **è stata perfezionata la nuova modalità di richiesta del DURC online**. Grazie alla nuova procedura, che sarà **operativa a partire dal prossimo 01.07.2015**, si potrà **ottenere in tempo reale una certificazione di regolarità contributiva** che, peraltro, avrà una **validità di 120 giorni** (anziché 90) e potrà essere utilizzata **per ogni finalità richiesta dalla legge** (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) **senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova**. Grazie a questa novità **vengono notevolmente snelliti i termini per il rilascio del DURC, che ad oggi potrebbero arrivare** (nell'ipotesi di regolarità del soggetto) ad **un mese dalla richiesta**. Sono, inoltre, stati **ridotti i termini per la contestazione delle irregolarità contributive: entro 72 ore l'INPS invierà agli interessati un preavviso dell'irregolarità** ed in termini altrettanto brevi **si potrà richiedere ed ottenere il riconoscimento per l'avvenuta regolarizzazione**. Con riferimento ai termini di durata del documento di regolarità contributiva bisogna segnalare che **a partire dallo scorso 01.01.2015**, a seguito di un periodo di estensione, **la validità del documento è stata ridotta da 120 a 90 giorni**. Con l'operatività della nuova misura ed in conformità a quanto previsto dal DL n. 34/2014 (art. 4), viene sancita **l'estensione della durata del c.d. DURC online (di nuovo) a 120 giorni**.

## **Premessa**

---

Per **ridurre i termini ed i costi di rilascio della Documentazione Unica di Regolarità Contributiva** (di seguito DURC), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 del DL n. 34/2014, è stato previsto il **rilascio di una nuova modalità di richiesta del DURC tramite modalità telematiche**. Secondo la nuova procedura, la cui attivazione è attesa per il **prossimo 01.07.2015**, gli interessati potranno **richiedere ed ottenere il DURC online in tempo reale**. Specularmente, sono state modificate le **modalità di contestazione delle irregolarità contributive: le stesse saranno segnalate al contribuente entro 72 ore** ed in termini altrettanto celeri **potranno essere regolarizzate**.

Per effetto di tali modifiche – che, si ribadisce, saranno operative solo dal 01.07.2015 – **i termini per il rilascio del DURC si sono sostanzialmente azzerati**: mentre secondo la procedura attuale gli interessati arrivano ad attendere, in assenza di irregolarità contributive, fino ad un mese, con la nuova procedura il rilascio del DURC sarà istantaneo.

Di seguito illustriamo, i chiarimenti forniti dal Ministero con il comunicato del 21.05.2015, evidenziando che **la durata di validità della regolarità contributiva, a partire dal prossimo 01.07.2015, passa** (in via generale, salvo eccezioni) **da 90 a 120 giorni**.

## **La durata del DURC – situazione passata ed attuale**

---

Come noto, **il DL 69/2013** (c.d. decreto Fare) **aveva apportato rilevanti modifiche in materia di DURC**, con il particolare intento di "snellire" significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell'ambito degli appalti pubblici. In particolare, il decreto aveva previsto **l'estensione a 120 giorni del periodo di validità dei DURC rilasciati**, per qualsivoglia finalità, **a decorrere dal 21.8.2013** (data di entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013). Più precisamente, **l'art. 31 co. 5 primo periodo del DL 69/2013** (come risultante dall'iter di conversione nella L. 98/2013):

- **ha disposto che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori**, servizi e forniture (ivi compresi quelli di servizi e forniture in economia con affidamento diretto) **ha una validità di 120 giorni**;
- **ha esteso la suddetta previsione** (validità di 120 giorni) ai DURC necessari:
  - ✓ **ai fini della fruizione dei benefici normativi** e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (co. 8-ter);
  - ✓ **ai fini dell'accesso**, in generale, ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi previsti **dalla normativa dell'Unione europea, statale o regionale** (co. 8-ter), nonché

dell'ammissione ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi (co. 8-quater e 8-quinquies);

- ✓ per i lavori edili per i soggetti privati, almeno fino al 31.12.2014.

#### OSSERVA

Le regole precedenti - rinvenibili in fonti diverse e applicabili ai DURC rilasciati prima del 21.8.2013 - prevedevano, invece, una validità:

- mensile, per i documenti richiesti ai fini dell'erogazione di benefici normativi e contributivi, nonché di agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi;
- trimestrale, per i documenti richiesti nel settore degli appalti privati di lavori edili e nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture.

Per quanto concerne l'estensione del periodo di validità a 120 giorni, in luogo dei previgenti 90, si ricorda che questa ha avuto effetto, per espressa disposizione di legge, solo fino al 31 dicembre 2014 atteso che, nel frattempo, non è intervenuta alcuna disposizione di legge che ne abbia prorogato il termine.

#### OSSERVA

Quanto detto è stato altresì avvalorato dal Ministero del Lavoro che, con la nota n.3899/2015, ha confermato che, dal 1° gennaio 2015, la validità temporale del DURC relativo ai lavori edili per soggetti privati torna ad essere di 90 giorni, avendo l'estensione a 120 giorni della stessa, disposta dall'art. 31 del DL 69/2013, operato solo fino al 31 dicembre 2014. E ciò anche qualora i certificati (aggiornati alla luce delle novità introdotte dal DL 69/2013) rechino ancora il riferimento ai 120 giorni.

DURC edilizia Privata	Validità
Fino al 31.12.2014	<u>120 giorni</u>
Dal 01.01.2015	<u>90 giorni</u>

#### OSSERVA

Sul punto, l'INPS (messaggio 16/03/2015, n. 1894) ha reso noto di aver provveduto ad aggiornare l'applicativo dello Sportello unico previdenziale per riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia. L'Istituto, facendo seguito ai chiarimenti del Ministero del lavoro, comunica che i Durc, pertanto, **recheranno in calce la dicitura:**

- "Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione".

**La validità dei Documenti unici di regolarità continuativa rilasciati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per l'accesso a finanziamenti e sussidi previsti a livello europeo, statale o regionale, tuttavia, continua ad essere di 120 giorni dalla data del rilascio**

<b>DURC per i contratti pubblici</b>	<b>Validità</b>
Fino al <b>31.12.2014</b>	<b><u>120 giorni</u></b>
Dal <b>01.01.2015</b>	<b><u>120 giorni</u></b>

Per effetto della prevista "smaterializzazione" del Documento di cui all'art. 4 del DL 34/2014, che renderà possibile la verifica, in tempo reale, della regolarità contributiva di un operatore mediante un'unica interrogazione nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, la validità del documento di regolarità contributiva ritornerà a 120 giorni e sostituirà "ad ogni effetto" il DURC, salvo le eccezioni che saranno individuate.

#### **La nuova procedura di rilascio ON-LINE**

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL n. 34/2014, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (fissata al 01.07.2015 dal decreto 30.01.2015), **chiunque vi abbia interesse**, compresa la medesima impresa, **verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili**. La risultanza dell'interrogazione ha **validità di 120 giorni** dalla data di acquisizione e **sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi individuate con il decreto.

Il Ministero del Lavoro, con apposito comunicato stampa, ha annunciato il **rilascio della nuova modalità di richiesta ON-LINE**, per effetto della quale **gli interessati potranno certificare la propria regolarità contributiva in tempo reale**. In particolare:

- *"Grazie alla nuova procedura, che sarà **operativa a partire dal prossimo 1° luglio**, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una **validità di 120 giorni** e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet".*

I vantaggi della nuova procedura, secondo il Ministero, saranno i seguenti:

- mentre ad oggi, **una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche 1 mese** per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, **da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda;**
- qualora siano riscontrate **carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato;**
- **la durata della certificazione torna nella misura determinata per il 2014, ovvero a 120 giorni.**

DURC in via generale	Validità
Fino al <b>30.06.2015</b>	<b>90 giorni</b>
Dal <b>01.07.2015</b>	<b>120 giorni</b>

#### **OSSERVA**

Dal punto di vista economico, il Ministero ha stimato riduzioni di costi per 80 milioni di euro all'anno per le amministrazioni pubbliche e di almeno 25 milioni di euro per i privati.

#### **Il contenuto del decreto**

Considerata la recente pubblicazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro, illustriamo ora le principali disposizioni in esso contenute.

Con riferimento ai **soggetti abilitati alla verifica**, l'articolo 1 del DM 30.01.2015 prevede che **la nuova procedura di richiesta può essere utilizzata da:**

- **amministrazioni aggiudicatrici**, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- **Organismi di attestazione SOA;**
- **amministrazioni pubbliche** concedenti anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **amministrazioni pubbliche procedenti**, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- **l'impresa o il lavoratore autonomo** in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- **banche ed intermediari finanziari.**

Con riferimento all'utilità del **nuovo documento si segnala che il documento generato dall'esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto nelle seguenti ipotesi:**

- per **l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi**, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell'ambito delle **procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;**
- **per il rilascio dell'attestazione SOA.**

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i **pagamenti dovuti:**

- **dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati** con contratto di **collaborazione coordinata e continuativa**, che operano nell'impresa stessa
- dai **lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

#### **OSSERVA**

La regolarità, secondo le disposizioni contenute nel decreto, sussiste anche nelle ipotesi di **rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione, nonché nelle seguenti:**

- **sospensione dei pagamenti** in forza di disposizioni legislative;
- **crediti in fase amministrativa** (oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti, in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso, in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di iscrizione a ruolo eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice);
- **crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione** per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- **scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.** Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Relativamente ai **requisiti di regolarità**, si devono segnalare le seguenti fattispecie:

<b>REQUISITI DI REGOLARITA'</b>	
<b>Concordato con continuità aziendale</b>	L'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
<b>Fallimento con esercizio provvisorio</b>	La regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
<b>Amministrazione straordinaria</b>	L'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
<b>Concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito</b>	Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

L'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

### **Le modalità della verifica**

Secondo quanto stabilito dal decreto, i soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, **effettuano un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili**. Qualora **sia già stato emesso un DURC in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento**. **L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» contenente:**

- i **dati essenziali** del soggetto verificato;
- la **dichiarazione di regolarità**;

→ il **numero identificativo**, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento ha **validità di 120 giorni** dalla data effettuazione della verifica ed è **liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.**

Sono cause ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta). Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

**Il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati in tabella ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.**

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITÀ
Articolo 437 c.p.	24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

\* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.



## OSSERVA

Ai fini della regolarità contributiva **l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni** di cui sopra, ovvero il **decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.**

Le cause ostative alla regolarità:

- sono riferite esclusivamente a **fatti commessi successivamente** all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- non sussistono qualora il procedimento penale sia **estinto a seguito di prescrizione obbligatoria** ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 o **oblazione** ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Qualora **non sia possibile attestare la regolarità contributiva** in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili **trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.** L'interessato può **regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito.** L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque **per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.** Decorso **inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.**

## **OSSERVA**

### **ESCLUSIONI**

**Entro e non oltre il 1° gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione delle seguenti norme:**

- art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche);
- art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
- art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; (lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione della somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale);
- art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 (Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere).

Inoltre, resta assoggettato alla previgente normativa qualora la verifica non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

### **I chiarimenti dell'INPS sulle irregolarità contributive**

**Specularmente all'introduzione del DURC ON-LINE, si deve segnalare la modifica delle modalità di contestazione delle irregolarità di modo da rendere coerenti ai nuovi termini di richiesta e rilascio del DURC.**

A fronte dell'attivazione del nuovo servizio, inoltre, è prevista una **nuova attività di controllo della regolarità contributiva**. Nel dettaglio, con il **messaggio INPS n. 3454 del 21.05.2015**, l'Istituto specifica che **nei confronti dei datori di lavoro** - individuati tramite matricola aziendale - **che risulteranno regolari alla data del controllo**, i sistemi informativi centrali **attiveranno la segnalazione di sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva per l'accesso alla fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi**. Nell'ipotesi di **regolarità contributiva**, all'interno del Cassetto previdenziale aziende, sarà generato un **semaforo verde** in relazione ai **mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2015**; sarà, inoltre, consolidato il **semaforo verde in relazione a eventuali situazioni di irregolarità** (semaforo rosso) **rilevate nei mesi pregressi e che non siano state oggetto del precedente preavviso**.

## OSSERVA

**Le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità** (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e **tuttora sussistenti** saranno, invece, **interessate da una comunicazione di preavviso delle irregolarità.**

Poiché l'ultimo **preavviso di irregolarità** è stato inviato nel mese di **maggio 2014**, con una **nuova operazione** l'INPS gestirà le **situazioni irregolari rilevate a maggio 2015, con la seguente precisazione:**

- ➔ per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato **regolarmente notificato il preavviso l'attività di controllo** e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:
  - ↳ i periodi di competenza **da 06/2014 a 05/2015** in ipotesi di **mancata regolarizzazione** a seguito del precedente preavviso;
  - ↳ i periodi di competenza **da 09/2014 a 05/2015** per le **situazioni regolarizzate entro i termini;**
- ➔ per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, **non è stato regolarmente notificato** il preavviso, invece, **l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.**

Come già precisato nel **messaggio n. 5192 del 6.6.2014**, il preavviso di irregolarità viene **inviato tramite PEC all'intermediario delegato**; nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario delegato, **il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante.**

In **mancanza di indirizzo PEC**, la comunicazione viene **spedita all'azienda con Raccomandata A/R**. In futuro, il preavviso sarà **prioritariamente spedito all'indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante** e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, **all'indirizzo PEC dell'intermediario delegato**. Pertanto, si invita l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di operare l'aggiornamento degli indirizzi PEC nell'anagrafica aziendale.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti